

CIRCOLARE INFORMATIVA 01/12

Milano, 9 gennaio 2012

OGGETTO: Segnalazioni antiriciclaggio aggregate

Si comunica, per opportuna informativa agli Associati, che sul sito di Banca d'Italia nella sezione relativa all'Unità di informazione finanziaria (UIF) è stato pubblicato il Provvedimento UIF del 22 dicembre 2011 recante le Disposizioni per l'invio dei dati aggregati ex art. 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (allegato per pronto riferimento).

Come risulta dal Comunicato allegato alla presente, pubblicato nella sezione Unità di informazione finanziaria › Comunicazioni al pubblico › Revisione del sistema di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, la procedura di invio delle segnalazioni entrerà in vigore il 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012. Si segnala inoltre che gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB che non segnalavano i dati aggregati al 31 dicembre 2007 devono inviare i dati aggregati riferiti ai mesi da giugno 2010 a dicembre 2011 nel mese di aprile 2012.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. F.D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEGALE POLLINA	Pippo POLLINA
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISIAN ARCAES	Simona DI VARA
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Giuliana PETROZZI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SACE FCT	Federico MONGELLI Vittorio GIUSTINIANI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

REVISIONE DEL SISTEMA DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

In data 22 dicembre 2011 è stato emanato il provvedimento della UIF recante disposizioni per l'invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.). Il provvedimento, le specifiche tecniche e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d'Italia, sezione "Unità di Informazione Finanziaria / Prevenzione del riciclaggio / Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate" (<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara>).

La nuova procedura di invio delle segnalazioni entrerà in vigore il 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012. Le segnalazioni riferite ai mesi fino a dicembre 2011 saranno inviate con modalità e schemi segnaletici diversi a seconda della data di invio e della categoria di segnalanti, come indicato in dettaglio nella tabella allegata.

A partire dal 12 marzo le segnalazioni dovranno essere trasmesse per via telematica mediante *upload* di file, predisposti con applicativi proprietari rispettando gli standard prescritti nelle specifiche tecniche. L'*upload* sarà effettuato in modalità *Application to Application* (A2A) ovvero in modalità manuale mediante le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>). Sarà altresì possibile inviare le segnalazioni mediante l'utilizzo del data-entry, disponibile sempre nel predetto portale.

Per abilitarsi e utilizzare il nuovo sistema i segnalanti devono seguire una **procedura in quattro fasi** — indicata in dettaglio nel documento "Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF" (http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/istruz_acc_portale.pdf) — di seguito riassunta.

1. A partire dalla data di pubblicazione di questo comunicato i referenti dei segnalanti dovranno **registrarsi al portale** all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, scegliendo le credenziali di accesso (userid e password) da utilizzarsi nel prosieguo della procedura (i soggetti già in possesso di credenziali, ottenute ad esempio per l'accesso al sistema Radar, potranno utilizzare le stesse).

2. Indicando tali credenziali, i segnalanti dovranno **compilare il Modulo di adesione** (http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/modulo_registrazione_uif_66.pdf), da inviare alla UIF per essere inseriti nell'anagrafe dei segnalanti, secondo le modalità descritte nelle "Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione" (http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/istruz_mod_registr.pdf).

3. Entro le 48 ore successive all'invio del Modulo di adesione, salvo diverso avviso, i **richiedenti saranno abilitati** automaticamente all'accesso al sistema.

4. Dopo l'abilitazione, i segnalanti potranno **accedere ai servizi del portale** e utilizzare il nuovo sistema. La procedura di abilitazione è completata.

Eventuali chiarimenti sulla procedura di registrazione e sulle nuove modalità di segnalazione possono essere richiesti per e-mail all'indirizzo uif.sara@bancaditalia.it.

Il canale di trasmissione via Rete Nazionale Interbancaria sarà dismesso dal 12 marzo 2012; a partire da tale data, inoltre, non saranno più accettate segnalazioni contenute in

supporti a lettura ottica o magnetica. Pertanto, tutti i destinatari del Provvedimento della UIF dovranno abilitarsi al nuovo sistema entro tale data.

A partire dal 16 gennaio 2012, i segnalanti abilitati all'utilizzo del sistema avranno a disposizione un ambiente di collaudo all'indirizzo <https://certinfostat-uif.bancaditalia.it> in cui testare le nuove modalità di invio delle segnalazioni (inserimento di dati in modalità data-entry e invio di file XBRL in modalità *upload* o *Application to Application*, A2A). Per accedere all'ambiente di collaudo si dovranno utilizzare le credenziali di accesso scelte nella prima fase della procedura di registrazione. L'ambiente di collaudo sarà disponibile nei giorni lavorativi, dalle ore 9 alle ore 16; al di fuori di tale orario il sistema potrebbe essere rallentato o indisponibile a causa di interventi di manutenzione.

L'ambiente di collaudo non sarà più disponibile dal 12 marzo 2012.

Il nuovo schema delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate è stato modificato per includere informazioni, presenti nell'Archivio Unico Informatico, ritenute importanti ai fini del rafforzamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati.

In particolare, oltre al Cab del comune della dipendenza presso la quale è stata disposta l'operazione oggetto della segnalazione, è ora richiesto anche il codice interno della dipendenza. Nel caso di banche e Poste Italiane S.p.A, a ciò si aggiunge l'indicazione dei codici Abi e Cab dello sportello. Gli intermediari non bancari, invece, dovranno attribuire un valore soltanto alla variabile 'Codice interno della dipendenza'.

È infine previsto l'invio dell'informazione relativa al Cab di residenza del cliente (codice Paese in caso di clientela non residente), in modo da evidenziare soggetti operanti in aree diverse da quelle di residenza, anche in base agli indicatori di anomalia di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010.

Allegato: MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO PER CATEGORIA DI SEGNALANTE

Tipo segnalante	Mese di riferimento della segnalazione	Data di invio della segnalazione	Schema segnaletico	Modalità di invio
Banche; Poste Italiane S.p.A.	Da gennaio 2012	≥12-mar-2012	nuovo	Infostat-UIF
	Fino a dicembre 2011	≤9-mar-2012	vecchio	Rete Nazionale Interbancaria
		≥12-mar-2012	vecchio	Infostat-UIF
IMEL; SIM; SGR; SICAV; imprese di assicurazione; succursali insediate in Italia di soggetti aventi sede legale in uno Stato estero; società fiduciarie ex l.1966/1939	Da gennaio 2012	≥12-mar-2012	nuovo	Infostat-UIF
	Fino a dicembre 2011	≤09-mar-2012	vecchio	Supporto a lettura ottica o magnetica
		≥12-mar-2012	vecchio	Infostat-UIF
Intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB che alla data del 31 dicembre 2007 inviavano i dati aggregati ¹	Da gennaio 2012	≥12-mar-2012	nuovo	Infostat-UIF
	Fino a dicembre 2011	≤09-mar-2012	vecchio	Supporto a lettura ottica o magnetica
		≥12-mar-2012	vecchio	Infostat-UIF
Intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB che alla data del 31 dicembre 2007 non inviavano i dati aggregati ¹	Da giugno 2010	≥12-mar-2012	nuovo	Infostat-UIF
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Da giugno 2010	≥12-mar-2012	nuovo	Infostat-UIF
Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF	Da giugno 2010	≥12-mar-2012	nuovo	Infostat-UIF
Istituti di pagamento	*	*	nuovo	Infostat-UIF
Intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB ²	**	**	nuovo	Infostat-UIF
Società fiduciarie ex art. 199 TUF	**	**	nuovo	Infostat-UIF

* La data sarà stabilita dopo l'emanazione da parte della Banca d'Italia del provvedimento recante apposite modifiche alle disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico.

** La data sarà stabilita in seguito all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

1. Si fa riferimento al testo dell'art.107 TUB vigente alla data del 4 settembre 2010.

2. Si fa riferimento all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs.141/2010.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

DISPOSIZIONI PER L'INVIO DEI DATI AGGREGATI

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale i destinatari del presente provvedimento "trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali" e la UIF "individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi" e "verifica il rispetto dell'obbligo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico";

Visto altresì l'articolo 6, comma 6, lett. d), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009, recante "disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante "disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

ADOTTA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Nel presente provvedimento si intendono per:
 - a) "*archivio unico informatico (AUI)*", un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisiti

nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009;

- b) *"CAP"*, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- c) *"causali aggregate"*, aggregazione di causali analitiche dell'AUI secondo i criteri di raccordo di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria;
- d) *"cliente"*, il soggetto che dispone operazioni ovvero intrattiene rapporti continuativi con i destinatari del presente provvedimento;
- e) *"decreto"*, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- f) *"mezzi di pagamento"*, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- g) *"operazione"*, la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro 15.000;
- h) *"operazione frazionata"*, un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a euro 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore a euro 15.000, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
- i) *"provvedimento AUI"*, il provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione;
- j) *"società quotata"*, una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
- k) *"TUB"*, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- l) *"TUF"*, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- m) *"UIF"*, l'Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 (Destinatari)

1. I destinatari del presente provvedimento sono:
 - a) banche;
 - b) Poste Italiane S.p.A.;
 - c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
 - d) istituti di pagamento;
 - e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - f) società di gestione del risparmio (SGR);
 - g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
 - i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141;

- j) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- l) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- m) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- n) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF.

Articolo 3

(Obblighi applicabili)

1. I destinatari devono trasmettere alla UIF, con cadenza mensile, dati concernenti la propria operatività, aggregati secondo i criteri di cui al successivo art. 4.
2. L'obbligo di invio si riferisce alle operazioni registrate nell'AUI effettuate nel mese di riferimento.
3. I destinatari trasmettono, inoltre, i dati inerenti le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro effettuate da società quotate proprie clienti non ricomprese tra gli intermediari citati nell'articolo 2, comma 1. Le relative informazioni, desunte dalle varie procedure aziendali, vanno classificate in tipologie di contenuto equivalente a quello previsto dalle causali analitiche di cui all'allegato n.1 del provvedimento AUI.
4. I destinatari trasmettono anche i dati relativi alle transazioni in contanti che non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.
5. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati sussiste comunque l'obbligo di inviare una segnalazione negativa, secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 4

(Criteri di aggregazione)

1. I destinatari aggregano, su base mensile, le operazioni indicate nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 in base alle causali aggregate riportate nell'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
2. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano l'importo totale, in unità di euro, e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contanti e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresì informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente – secondo i codici di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria – sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonché sulla dipendenza presso la quale la stessa è stata disposta.
3. Per le operazioni di bonifico vanno riportate anche informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.
4. Per le causali aggregate relative alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 4, nel caso in cui non abbiano informazioni sull'attività economica del cliente, i destinatari utilizzano il codice di attività economica residuale, come previsto nell'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria. Qualora la residenza del cliente non sia nota, tale informazione può essere omessa.

Articolo 5

(Modalità di inoltro delle comunicazioni)

1. I destinatari inviano i dati aggregati in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Lo schema della segnalazione aggregata è indicato nell'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
2. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate in un'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
3. Entro 30 giorni dall'inizio della loro attività i destinatari compilano il modulo di adesione al sistema di segnalazione, secondo le modalità di cui al precedente comma; entro il medesimo termine comunicano eventuali variazioni intervenute nelle informazioni trasmesse.
4. Eventuali segnalazioni sostitutive devono essere inviate rispettando lo schema segnaletico utilizzato dal destinatario per il primo invio.

Articolo 6

(Termini di inoltro dei dati aggregati)

1. I dati devono essere inoltrati alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
2. Nel caso di registrazioni integrative o rettificative in AUI di dati confluiti in segnalazioni già effettuate, i destinatari procedono senza ritardo a una segnalazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Nel caso in cui siano stati interessati da operazioni di cessione di dipendenze e/o di rami di azienda ovvero da operazioni di scissione o fusione, i destinatari possono inviare i dati aggregati, riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutività della trasformazione societaria, sulla base degli AUI e, per i dati relativi alle società quotate, delle procedure aziendali preesistenti alla trasformazione intervenuta.

Articolo 7

(Controlli e sanzioni)

1. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di inoltro dei dati aggregati anche mediante accesso diretto all'AUI.
2. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi ai dati aggregati è valutato ai sensi dell'articolo 57, comma 5, del decreto.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni di gennaio 2012, da inviare esclusivamente attraverso le nuove modalità di inoltro.
2. I nuovi codici sintetici di attività economica di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria, si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di marzo 2012.
3. Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, le presenti disposizioni si applicano agli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, nel testo vigente alla data del 4 settembre 2010.
4. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB che non segnalavano i dati aggregati al 31 dicembre 2007, nonché i destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l) e n), inviano i dati aggregati riferiti ai mesi da giugno 2010 a dicembre 2011 nel mese di aprile 2012

utilizzando lo schema segnaletico di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.

5. I destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) inviano i dati aggregati successivamente all'emanazione da parte della Banca d'Italia del provvedimento recante apposite modifiche alle disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI.

6. I destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j) inviano i dati aggregati in seguito all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

7. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogato il provvedimento della UIF del 27 aprile 2010.

Roma, 22 dicembre 2011

P. IL DIRETTORE
Dr. Tommaso Giacomino